



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
ORDINANZA N. 04.22.23

Procedimento a carico del tesserato ..omissis..

All'udienza del 5 Luglio 2023 alle ore 15, Il Tribunale composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito ai sensi dell'art. 38 n. 3 Regolamento giurisdizionale per l'audizione del tesserato ..omissis.. e ciò a seguito dell'ordinanza di sospensione cautelare adottata il 3 Luglio 2023.

All'udienza in modalità videoconferenza nessuno risultava collegato.

Il collegio richiamando l'istanza proposta ex art. 38 n. 2 del regolamento giurisdizionale dal procuratore federale dalla quale si evince che il Presidente del CT FIPAV di Varese aveva ricevuto una segnalazione anonima con la quale, in relazione alla notizia giornalistica del rinvio a giudizio del tesserato allenatore ..omissis.. per rispondere della grave accusa di atti di violenza di natura sessuale nei confronti di una atleta minorenni da lui allenata, chiedeva l'immediato intervento degli Organi federali.

Il Tribunale, per quanto già contenuto nell'ordinanza emessa il 3 luglio 2023 ritiene che allo stato l'avvenuto rinvio a giudizio del tesserato ..omissis.. sia già di per sé circostanza grave - peraltro dallo stesso non comunicata alla Federazione – sia per la rilevanza mediatica che ha avuto sia per l'inevitabile coinvolgimento della FIPAV. Appare pertanto sussistere il “fumus boni iuris”, individuato nelle notizie giornalistiche già circolate e dagli atti della procura statale. Da un sommario esame i fatti contestati appaiono poi essere gravi tanto da non permettere che l'allenatore possa rimanere a



contatto e svolgendo le sue funzioni con atlete minorenni, anche nei tempi, seppure brevi, del processo sportivo.

PQM

Visto l'art. 38 n. 3 del regolamento giurisdizionale conferma l'ordinanza del 3 Luglio di sospensione cautelare del tesserato ..omissis.. per giorni 90 (novanta) con decorrenza 3 Luglio 2023.

Roma 5 Luglio 2023

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi